# **COMUNE DI ROGENO**

# **PROVINCIA DI LECCO**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 1991 E ART. 6 COMMA 1 PUNTO A) DELLA LEGGE 447 DEL 26 OTTOBRE 1995.

DICEMBRE 2010

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 1991 E ART. 6 COMMA 1 PUNTO A) DELLA LEGGE 447 DEL 26 OTTOBRE 1995.

### Premessa

Le presenti Norme sono finalizzate alla corretta ed efficace attuazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Rogeno con l'obiettivo di salvaguardare il benessere dei cittadini e la salubrità dell'ambiente dall'inquinamento acustico e adottare misure di prevenzione e di risanamento.

Oltre alla definizione dei limiti di rumorosità ammissibili nelle diverse classi acustiche del territorio, nelle presenti norme vengono disciplinate nell'interesse dei singoli e della collettività:

i requisiti acustici delle nuove edificazioni o ristrutturazioni e degli impianti tecnologici in esse installati secondo quanto indicato nel D.P.C.M. 05.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

le modalità di autorizzazione comunali per le attività a carattere temporaneo quali attività di spettacolo, feste popolari, sagre o cantieri edili e stradali;

la valutazione previsionale dell'impatto acustico prevista per alcune tipologie di nuove opere infrastrutturali e urbanistiche;

la valutazione previsionale di clima acustico per alcune tipologie di nuovi insediamenti:

i piani di risanamento delle imprese;

la regolamentazione dell'attività di esercizi pubblici, locali di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento danzante:

le sanzioni amministrative.

Le Norme seguono i riferimenti legislativi vigenti: la Legge Quadro 26 ottobre 1995 n. 447, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995 ed i relativi decreti attuativi: il D.P.C.M. 14.11.97 pubblicato sulla G.U. n.º 280/1.12.97, la Legge Regionale n.º 13 del 10 agosto 2001 pubblicata sul B.U.R.L. nº 199 1º supplemento ordinario al nº 33 del 13.08.01 e la Deliberazione VII/8313 dell'08.03.02, pubblicata sul B.U.R.L. nº 12 del 18.03.02.

# Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6, e 14 della Legge 447/95:

la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;

il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;

l'adozione di piani di risanamento di cui all'articolo 7 della Legge 447/95;

il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi

immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali:

della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica:

della corrispondenza alla Deliberazione della Giunta Regionale VII/8313 dell'08.03.02 dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, di cui è titolare, il Comune si può avvalere del supporto della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente così come definito dall'articolo 15 dalla Legge Regionale del 10 agosto 2001 n. 13.

D.P.C.M. 14.11.97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Il D.C.P.M. 14.11.97 fissa i valori limite per l'ambiente esterno e per l'ambiente abitativo delle sorgenti sonore, singole o nel loro insieme. Prevede che il territorio comunale venga suddiviso in sei classi con diversa destinazione d'uso e valori limite differenti, dalla Classe I "Aree di particolare tutela" fino alla Classe IV "Aree esclusivamente industriali".

I valori limite sono differenziati in funzione del periodo della giornata: si distinguono due periodi, il periodo diurno dalle ore 6 alle ore 22 e il periodo notturno, dalle ore 22 alle ore 6.

Naturalmente nel periodo notturno i valori limite sono, rispetto alla classe, maggiormente cautelativi.

Le classi di destinazione d'uso del territorio sono indicate nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riportata:

Tabella 1 Classificazione del territorio comunale (Tabella A del D.P. C.M. 14 novembre 97)

Classe I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

# Valori limite di emissione

I valori limite di emissione sono riferiti alla singole sorgente sonora, sono espressi in livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' e sono indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Tabella 2Valori limite di emissione - L<sub>eq</sub> in dB(A) (Tabella B del D.P. C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

# Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione si riferiscono al livello equivalente di rumore ambientale, cioè al contributo globale di tutte le sorgenti sonore nel loro insieme. I valori limite di assoluti di immissione sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Tabella 3Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Tabella C del D.P. C.M. 14.11.9 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

# Valori di qualità

I valori di qualità, definiti all'art.2, comma h, della Legge Quadro n.447/95 sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. Sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997:

Tabella 4Valori di qualità (Leq in dB(A)) - Tabella D del D.P. C.M. 14.11.97

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

#### Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione si riferiscono alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il livello continuo equivalente del rumore residuo e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.

I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e sono pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e a 3 dB(A) nel periodo notturno.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i limiti differenziali non si applicano:

- nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI); - se valgono entrambe le seguenti condizioni:

il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e

il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.

- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, gli impianti a ciclo produttivo continuo, così come definiti dall'articolo 2 dello stesso decreto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, vengono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Classificazione acustica del territorio comunale

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone acustiche omogenee corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso. All'interno di ciascuna zona acustica omogenea valgono

i limiti di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, sopra riportati. Per la stesura della Classificazione acustica del territorio comunale si rimanda alla Relazione Tecnica.

Per la cartografia su supporto informatico si è utilizzata la seguente legenda:

Tipo di area	Colore
Zona acustica omogenea di Classe I	grigio
Zona acustica omogenea di Classe II	verde
Zona acustica omogenea di Classe III	giallo
Zona acustica omogenea di Classe IV	arancione
Zona acustica omogenea di Classe V	rosso
Zona acustica omogenea di Classe VI	blu

# Valutazione previsionale di impatto acustico

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

discoteche:

pubblici esercizi e circoli privati ove sono istallati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi;

ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

Ai sensi dell'articolo 8, commi 4 della Legge 447/95, le domande per il rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale seguendo le modalità e i criteri tecnici riportati nella Deliberazione della Giunta regionale n. VII/8313 dell'08.03.02.

I progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) per la normativa statale o regionale devono comunque contenere specifiche informazioni in merito alle emissioni sonore e devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Valutazione del clima acustico

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una relazione di valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

scuole e asili nido;

ospedali:

case di cura e di riposo:

parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 19, comma 2.

La documentazione di valutazione del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale seguendo le modalità e i criteri tecnici riportati nella Deliberazione della Giunta regionale n. VII/8313 dell'08.03.02.

Piani di risanamento acustico delle imprese

Ai sensi dell'art.15, comma 2, della Legge Quadro n. 447/95, le imprese che, nello svolgimento della loro attività, provocano immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi confinanti, devono presentare all'Amministrazione Comunale un piano di risanamento acustico ai sensi e nei termini previsti dalla normativa statale vigente e dalla L.R. n. 13 del 10.08.2001.

Il piano di risanamento ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge Quadro n. 447/95, dovrà essere redatto seguendo i criteri della Delibera di Giunta Regionale n. 7/6906 del 16.11.01, pubblicata sul B.U.R.L. n. 50 del 10.12.01 e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

le generalità dei soggetti titolari o responsabili dell'impresa e il tipo di attività specifica che l'impresa svolge

la tipologia degli impianti con l'indicazione dei cicli tecnologici, il periodo di funzionamento, i turni di lavoro ecc.

la destinazione urbanistica dell'area e la classificazione acustica della zona

i dati fonometrici rilevati in ambiente esterno, al confine di proprietà e all'esterno di esso, con l'attività in funzione in periodo diurno e notturno, se anche in tale periodo si svolge l'attività della ditta

una descrizione degli interventi di bonifica acustica che verranno adottati per il contenimento delle emissioni sonore con una previsione della riduzione attesa il tempo di realizzazione di tali interventi

l'eventuale realizzazione di interventi temporanei di contenimento delle emissioni sonore, di tipo tecnico, e di tipo organizzativo, nell'attesa che vengano realizzati gli interventi definitivi di bonifica acustica

A tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione Comunale, nella valutazione dello specifico piano di risanamento, potrà richiedere l'adozione di interventi temporanei di contenimento delle emissioni e fissare un limite temporale massimo per la realizzazione di tutti gli interventi.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Ad ultimazione degli interventi di bonifica indicati nel piano di risanamento, l'impresa dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il termine dei lavori entro 30 giorni.

# Requisiti acustici passivi degli edifici

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 13 i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche e i progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e dai regolamenti comunali.

Autorizzazione per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo

Ai sensi del presente Regolamento sono definite attività a carattere temporaneo quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato, in genere in luoghi non attrezzati per accogliere stabilmente tali attività.

Sono attività a carattere temporaneo i cantieri, le feste popolari di partito e associazioni, le sagre, i cinema all'aperto, gli spettacoli musicali all'aperto, le manifestazioni sportive all'aperto, e/o similari, ecc..

Per il rilascio dell'autorizzazione si rimanda allo specifico art. 8 della Legge Regionale n. 13/01.

Nei due paragrafi seguenti verranno riportate note specifiche per le due tipologie più comuni di attività a carattere temporaneo: feste e spettacoli, cantieri edili e/o stradali.

- Feste, sagre e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico

In generale si possono suddividere le zone in cui si svolgono manifestazioni all'aperto in aree attrezzate ed aree non attrezzate. Le prime, individuate da anni ed utilizzate da più soggetti, sono quelle che la consuetudine d'uso ha portato a dotarle di un minimo di strutture fisse di base, come ad esempio una pista da ballo in cemento od un palco all'interno di un'area pubblica. Nella seconda tipologia rientrano le aree dove si svolgono eventi di minor portata, durata e tradizione e che non richiedono grandi spazi, come ad esempio le feste di piccole associazioni, feste di quartiere e quant'altro.

Oltre alle indicazioni riportate al precedente paragrafo, per le aree attrezzate l'Amministrazione Comunale, o altro eventuale proprietario, deve individuare l'area destinata ad essere normalmente utilizzata per le manifestazioni più rilevanti, ovvero che abbiano una durata superiore ai 3 giorni. Deve essere predisposto un elaborato grafico dove siano evidenziati gli spazi a diverso utilizzo (piste da ballo, palco per orchestra, altoparlanti, schermo cinematografico ecc.), che devono essere localizzati alla massima distanza possibile dagli insediamenti abitativi. Tali aree non devono essere individuate in vicinanza di zone per le quali la quiete rappresenta un elemento base per la salute, quali ospedali o case di riposo. In queste aree possono essere previste strutture di contenimento delle emissioni sonore quali barriere acustiche di tipo fisso o comunque permanenti per tutto il periodo di utilizzo dell'area.

Deve essere prevista da parte dell'Amministrazione Comunale una limitazione d'orario nell'arco della giornata; in assenza di specifiche prescrizioni, gli orari ai quali riferirsi sono i seguenti: al mattino, l'inizio non antecedente alle ore 9.00 ed il termine non oltre le ore 13.00; l'inizio pomeridiano non prima delle ore 15.00 ed il termine fra le 23.00 e le 24.00. Particolare attenzione deve essere rivolta al rumore prodotto dall'afflusso di pubblico e dai mezzi di trasporto, valutando anche i percorsi di accesso all'area attrezzata, la disponibilità e l'ubicazione dei parcheggi e i collegamenti con i servizi pubblici di trasporto, al fine di contenere le emissioni sonore soprattutto nelle fasi di deflusso del pubblico in orario notturno.

# - Cantieri edili e stradali

Nell'autorizzazione potranno essere indicate alcune prescrizioni quali quelle di seguito riportate:

Per i cantieri edili:

dovrà essere predisposto un elenco dei macchinari utilizzati nel cantiere corredati, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE) con l'indicazione, ove previsto, della potenza sonora emessa:

gli impianti più rumorosi a funzionamento continuo, quali ad esempio generatore di corrente, betoniere, compressori ecc., dovranno essere di tipo silenziato e dovranno essere localizzati il più lontano possibile dai recettori più vicini;

per le lavorazioni più rumorose e l'utilizzo di impianti rumorosi dovrà essere prevista una limitazione d'orario. Tali lavorazioni dovranno in generale essere svolte nei seguenti orari: dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 19 nei giorni feriali con l'esclusione del sabato pomeriggio, fatto salvo specifiche deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale;

relativamente ai cantieri di ristrutturazione di singoli condomini o di singoli edifici, le lavorazioni più rumorose dovranno in generale essere svolte in un orario centrale della mattinata e del pomeriggio, con esclusione del periodo compreso tra le ore 12 e le ore 14, alternando l'attività rumorosa con adeguati intervalli di pausa, fatto salvo specifiche deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale Per i cantieri stradali e assimilabili:

le lavorazioni più rumorose dovranno preferibilmente essere eseguite in periodo diurno;

dovranno essere utilizzati macchinari silenziati, ove possibile, e con caratteristiche conformi alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE); dovrà inoltre essere assicurata una buona manutenzione dei macchinari, come previsto dal libretto macchina La verifica dell'adozione delle prescrizioni indicate dall'Amministrazione Comunale è demandata alla Polizia Municipale.

Particolare attenzione andrà rivolta alle modifiche della viabilità dovuta alla presenza del cantiere edile o stradale e all'indotto dei mezzi di cantiere, senza trascurare il fatto che possono essere utilizzati percorsi alternativi tali da peggiorare la qualità acustica di aree che normalmente non sono pesantemente interessate dalla rumorosità dovuta al traffico autoveicolare.

In generale per i cantieri e anche per le ristrutturazioni di singoli appartamenti, qualora non sia necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite, è tuttavia opportuno per particolari lavorazioni, quali a titolo esemplificativo le demolizioni, le rimozioni, le fresature in parete ecc., prevedere adeguati intervalli di pausa.

Per i cantieri edili o stradali che vengano attivati in emergenza, per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche o elettriche, gas, acqua ecc.) oppure in situazioni di pericolo per la popolazione, in generale, non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione in deroga o prescrizione specifica, se la durata del cantiere è inferiore a 7 giorni.

Infine, in casi specifici di motivata necessità, quali ad esempio cantieri edili o stradali nei pressi di ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo ecc.) il Sindaco o l'Amministrazione Comunale può prevedere prescrizioni ulteriori o provvedimenti particolari, da adottare a cura del cantiere, quali ad esempio periodi di intervallo per le lavorazioni più rumorose, utilizzo di schermi temporanei ecc.

Regolamentazione dell'attività di esercizi pubblici, locali di pubblico spettacolo e/o d'intrattenimento danzante.

Gli esercizi pubblici e i locali di pubblico spettacolo e/o d'intrattenimento danzante dovranno adeguarsi a quanto indicato nel D.P.C.M. n. 215 del 16.4.99 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" ed assolvere tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa.

Per l'apertura di nuovi esercizi pubblici o locali di pubblico spettacolo e/o d'intrattenimento danzante o per un ampliamento o una modifica sostanziale di locali già esistenti, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale una valutazione previsionale di impatto acustico. L'Amministrazione Comunale valuterà soprattutto la compatibilità urbanistica e ambientale dell'area in cui il nuovo esercizio andrà ad inserirsi.

# Ordinanze contingibili ed urgenti

Ai sensi dell'art.9 della Legge Quadro n. 447/95, qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco e/o il responsabile del servizio, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

# Sanzioni amministrative

Secondo quanto indicato all'art.10 commi 1, 2 e 3, della Legge Quadro n.447/95 e all'art. 16 della Legge Regionale n.13/01, l'Amministrazione comunale provvederà all'emanazione di una sanzione amministrativa nei seguenti casi:

per la non ottemperanza ad un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, emanata per urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge Quadro n. 447/95, pagamento di una somma da € 1000 a € 10000

per il superamento dei valori limite di immissione o di emissione, pagamento di una somma da € 500 a € 5000

per la violazione di una disposizione dettata in applicazione della Legge Quadro n. 447/95 dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, pagamento di una somma da € 250 a € 10000

per la mancata richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee, pagamento di una somma da € 250 a € 1500

per la mancata osservanza alle prescrizioni indicate dal Comune nell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee, pagamento di una somma da € 500 a € 3000

per la mancata presentazione del piano di risanamento acustico o per il mancato adeguamento entro il termine di sei mesi ai valori limite previsti dalla classificazione acustica, pagamento di una somma da € 500 a € 3000

per la mancata comunicazione da parte dell'impresa dell'avvenuta conclusione degli interventi indicati nel piano di risanamento acustico, pagamento di una somma da  $\in$  250 a  $\in$  500

per la mancata osservanza di prescrizioni indicate dal Comune per esercizi pubblici e/o locali di intrattenimento, pagamento di una somma da € 250 a € 1500 L'accertamento delle infrazioni verrà eseguito, in funzione delle proprie competenza, da personale dell'Amministrazione Comunale, dalla Polizia Municipale e/o dagli organismi tecnici di controllo.